



DISCIPLINARE DI GARA

(parte integrante e inscindibile del bando di gara)

procedura: articoli 3, comma 37, 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006

GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI BARRICELLE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione dell' impianto sportivo di Barricelle consistente in un campo da tennis, un campo da calcetto, lo spogliatoio con annessi servizi igienici.

Al gestore competerà l'onere delle pulizie e della manutenzione ordinaria dell' impianto, mentre al Comune competeranno gli oneri inerenti le utenze (luce, acqua, gas) nonché la manutenzione straordinaria.

ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

Ai fini della gara, l'importo complessivo presunto dell'appalto è pari ad € 24.000,00 IVA inclusa se dovuta di cui € 12.000,00 relativi all'appalto ed € 12.000,00 per opzione di proroga di cui al successivo art. 3.

Il corrispettivo per l'aggiudicatario è pari al massimo al 50% delle tariffe stabilite dal C.C. con deliberazione n. 6 del 24/03/2011, il cui valore è stato utilizzato per il calcolo dell' importo presunto posto a base di gara.

ART. 3 - DURATA DELL' APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in anni tre decorrenti dalla stipula del contratto, con riserva dell'Amministrazione di prorogare il servizio per un periodo massimo di ulteriori tre anni.

A tal proposito, almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza, l'amministrazione notificherà a mezzo raccomandata a/r all'appaltatore la propria disposizione di proroga.

ART. 4 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La gara si terrà con le modalità previste dall'art. 55 comma 5 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, individuato tramite l'applicazione di unico ribasso percentuale offerto sul 50% del valore dell' incasso realizzato dal Comune per l'utilizzo dell' impianto da parte dell' utenza, che presuntivamente risulta essere quello riportato all' articolo 2. L' incasso sarà realizzato mediante l'applicazione delle tariffe orarie stabilite con la precitata deliberazione del C.C. n. 6/2011 (€/h 20,00 orario diurno - €/h 30,00 orario notturno- IVA inclusa se dovuta). Non si accettano offerte in aumento.

La Stazione Appaltante, in applicazione dell'art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, procederà alla formazione della graduatoria di tutte le offerte ammesse, comprese quelle che presentano un ribasso pari o superiore alla cosiddetta "soglia di anomalia", determinata (quest'ultima) dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10% arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Si precisa che le offerte di maggior e minor ribasso, escluse ai fini della determinazione della media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse, non saranno prese in considerazione neppure ai fini del calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Il calcolo ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia verrà effettuato con le modalità di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. in data 26/10/1999 pubblicata sulla G.U.R.I. S.O. n. 71 del 10/5/2000.

Dopo l'individuazione della soglia di anomalia si procederà all' esclusione automatica delle offerte anomale così come previsto dal comma 8 dell' art. 124 del D.Lgs. n. 163/2006.

La procedura di individuazione della soglia di anomalia di cui sopra sarà applicata purché il numero delle offerte valide risulti non inferiore a dieci. Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci sarà proceduto ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

L'Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente, a proprio insindacabile giudizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o di non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara stessa. Nelle suddette ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le Imprese concorrenti, o l'Impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 del citato D.Lgs., nonché i concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. La Stazione Appaltante escluderà altresì dalla gara i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è atto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

ART. 6 - AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, del D. Lgs. 163/2006 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

A tale fine il concorrente allega:

- a) una sua dichiarazione, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 così come riportato all'art. 13 del presente disciplinare di gara;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 così come riportato all'art. 13 del presente disciplinare di gara;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. 163/2006 né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del D. Lgs. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 del D. Lgs. 163/2006.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ART. 7 - VALIDITÀ DELL'OFFERTA

La validità minima dell'offerta è fissata in 180 giorni dalla data ultima fissata per la presentazione della stessa. Qualora entro detto termine l'Amministrazione non abbia provveduto all'aggiudicazione dell'appalto, gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi.

ART. 8 - REQUISITI MINIMI RICHIESTI

Per la partecipazione al presente appalto sono richiesti i seguenti requisiti di "*ordine generale*", che devono essere posseduti alla data di presentazione dell'offerta:

- iscrizione nel Registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. (ovvero nel corrispondente Registro del Paese di stabilimento) per gestione impianti sportivi relativamente alle ditte individuali, società commerciali, cooperative e consorzi, società od associazioni sportive legalmente costituite;
- iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A) tenuto dalla Camera di Commercio, relativamente alle associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali;
- Inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006
- di non trovarsi in alcun rapporto di controllo con altri concorrenti ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;

ART. 9 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLA AA.CC.PP. – non dovuto

ART. 10 - UFFICIO PER RICHIESTA E PRESA VISIONE DEI DOCUMENTI

I seguenti documenti relativi alla gara:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Schema Convenzione di Appalto;

sono consultabili a richiesta presso la sede comunale in Largo Municipio n. 3 – Marsicovetere dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 13,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, presso l'ufficio tecnico (tel. 0975 69033).

Alle ditte che avranno effettuato la presa visione, verrà rilasciata apposita attestazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale dalla quale risulterà che il titolare della ditta, se trattasi di impresa individuale, il legale rappresentante se trattasi di società o cooperativa, il titolare della ditta capogruppo se trattasi di riunione temporanea di impresa o persona con delega a firma del delegante con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di quest'ultimo, si è recata presso questo Comune ed ha visionato gli atti relativi alla gara;

In merito alla presa visione degli atti di gara si precisa che il soggetto richiedente il suddetto attestato, sia esso titolare o delegato, potrà rappresentare una sola impresa.

ART. 11 - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I concorrenti dovranno far pervenire, a loro esclusivo rischio ed onere, (a loro scelta, tramite servizio postale, o tramite corriere o tramite recapito a mano ecc.) perentoriamente entro e non oltre le **ore 13:00 del giorno 26/03/2012** all'Ufficio dell'ente ubicato in Largo Municipio n. 3 – 85050 Marsicovetere (PZ), un unico plico chiuso, sul quale dovranno risultare:

l'indicazione del mittente (comprensiva di *ragione sociale, indirizzo e codice fiscale* dell'offerente – in caso di Raggruppamento di Imprese tali dati dovranno essere indicati per *tutte le ditte componenti*) e la dizione: "NON APRIRE, CONTIENE OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI BARRICELLE". Ai fini del rispetto di tale termine farà fede esclusivamente l'apposizione di data e ora di arrivo apposta sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Detto plico dovrà contenere, **a pena di esclusione dalla gara**, la seguente documentazione inserita in due distinte buste, chiuse e sigillate, recanti le diciture "**Busta n. 1 – Documentazione amministrativa**" e "**Busta n. 2 – Offerta economica**":

1) Busta n. 1 – Documentazione amministrativa

Nella busta n. 1 devono essere contenuti, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

0. Domanda Di Partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

1. Documentazione relativa ai requisiti di ordine generale e alle cause di esclusione dalla gara:

- 1.1 Dichiarazione o più dichiarazioni resa ai sensi di quanto previsto successivamente o, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente **dichiara**:
- a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (per le imprese straniere si devono intendere istituti della stessa natura previsti dallo Stato di appartenenza);
 - b) che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
 - c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
 - d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
 - g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - h) che non risulta iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del D. Lgs. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti
 - i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
 - j) che è in regola con gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
 - k) che non è stata applicata la sanzione inderdittiva di cui all' art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. N. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 81/2008;
 - l) che non risulta, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D. Lgs. 163/2006 iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del D. Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
 - m) che non si è stata vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, **oppure** di essere stato vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
 - n) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente **oppure** di non essere a conoscenza della

partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente **oppure** di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

- 1.2. dichiara l'iscrizione alla C.C.I.A.A., completandola con i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, settore di attività;
- 1.3. dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001 **oppure** di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001 ma che il periodo di emersione è concluso
- 1.4 dichiara il numero di fax presso cui va inviata l'eventuale richiesta di cui all'art. 48 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e le altre comunicazioni (Ove non resa tale dichiarazione non comporta l'esclusione dalla gara)

2) Certificato d'iscrizione, nel Registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. (ovvero nel corrispondente Registro del Paese di stabilimento) per gestione impianti sportivi relativamente alle ditte individuali, società commerciali, cooperative e consorzi, società od associazioni sportive legalmente costituite;

Certificato di iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A) tenuto dalla Camera di Commercio, relativamente alle associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali;

Ovvero autocertificazione di cui al precedente punto 1.2 resa ai sensi del successivo art. 12;

3) Cauzione provvisoria per un importo minimo di € **480,00** costituita, in alternativa:

- a) da versamento in contanti o titoli del debito pubblico alla tesoreria della stazione appaltante presso la Banca Popolare del Materano agenzia di Villa D'Agri;
- b) da fidejussione bancaria o assicurativa o di altro istituto autorizzato ai sensi di legge o di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs. n.385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica, con i requisiti di cui all'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 994 e, in particolare, con validità per **almeno 180 (centottanta) giorni successivi al termine previsto per la scadenza della presentazione delle offerte**, contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- La misura della cauzione provvisoria è ridotta al 50% per i concorrenti che dichiarino o dimostrino il possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000, o di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in caso di riduzione la cauzione provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione o dalla certificazione di possesso del predetto sistema di qualità o degli elementi correlati dello stesso sistema, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 163/2006;

In caso di associazione temporanee di imprese, di consorzi o di G.E.I.E. detta certificazione del sistema di qualità ovvero del possesso degli elementi significativi e tra loro correlati al sistema di qualità, dovrà essere posseduta singolarmente da ciascuna impresa riunita o consorziata.

Nelle suddette ipotesi le imprese concorrenti singole, riunite o consorziate dovranno a pena di esclusione, produrre la summenzionata certificazione del sistema di qualità, redatta ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia

- la cauzione provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione, abilitati nel ramo fidejussioni, contenente l'impegno a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante; tale dichiarazione può essere apposta sulla stessa fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa relativa alla cauzione provvisoria, ovvero in appendice ad essa; tale dichiarazione è dovuta, **a pena di esclusione**, qualunque sia la forma della

cauzione provvisoria;

In caso di Associazione Temporanea di Imprese **costituita** la cauzione dovrà essere presentata dall'impresa capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti secondo quanto disposto dall'art. 108 del DPR 554/1999.

In caso di ATI **costituenda**, la polizza a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e deve essere da esse sottoscritta (Consiglio di Stato - sentenza n. 8 del 2005).

3) Attestato di presa visione rilasciato dall' ufficio tecnico come previsto al precedente articolo **10** del presente Disciplinare di Gara.

Si ribadisce comunque che la non documentata effettuazione della presa visione costituirà causa di esclusione dalla stessa gara.

Busta n. 2 – Offerta economica

1) Offerta, contenente la percentuale unica di ribasso (indicata tanto in cifre quanto in lettere) da applicarsi sull'importo *pari 50% del valore dell' incasso realizzato dal Comune per l'utilizzo dell' impianto da parte dell' utenza, che presuntivamente risulta essere di € 4.000,00 annuo. L' incasso sarà realizzato mediante l'applicazione delle tariffe orarie stabilite con la precitata deliberazione del C.C. n. 6/2011 (€/h 20,00 orario diurno - €/h 30,00 orario notturno.* L'offerta dovrà, pena l'esclusione, essere sottoscritta con firma leggibile per esteso dall'imprenditore o dai legali rappresentanti dell'impresa; nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto tale offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa mandataria.

Per i soggetti di cui all'art. 34 lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/2006, non ancora costituiti ai sensi dell'art. 37 del Decreto medesimo, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le Imprese che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quella di esse indicata in sede di offerta e qualificata come capogruppo la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

L'offerta, a pena di esclusione dalla gara, deve essere inserita in apposita busta chiusa, nella quale non devono essere inseriti altri documenti e recante all'esterno la dizione "*Busta n. 2 — Offerta economica*". Tale busta deve a sua volta essere inclusa nel plico contenente la restante documentazione presentata dal concorrente, secondo quanto già specificato.

Qualora vi sia discordanza nell'offerta tra i valori in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. In caso di offerte di pari importo si procederà tramite sorteggio. Sono escluse offerte in aumento. Non saranno ammesse alla gara le offerte presentate o pervenute successivamente ai termini indicati nel bando di gara. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità imputabile a disservizi relativi alle modalità di spedizione e di consegna.

ART. - 12 DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI.

12.1 le dichiarazioni, di cui ai punti precedenti sono rilasciate ai sensi ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 in carta libera con sottoscrizione innanzi all'impiegato addetto ovvero, in alternativa, allegando fotocopia semplice fronte - retro di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; esse devono riguardare specificatamente, a pena di esclusione, i singoli punti indicati; possono essere verificate dalla stazione appaltante in ogni momento e con qualsiasi mezzo di prova e, ferme restando le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, comportano l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazione non veritiera;

12.2 le dichiarazioni di cui al punto **1.1, lettera b)** (assenza della misure di prevenzione), **lettera c)** (assenza di sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta) e **lettera m)**, devono essere presentate:

a) dal titolare per le imprese individuali,

- b) da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo ovvero a tutti i soci accomandatari per le società di persone,
- c) dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
- d) da tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza per le società di capitali,
- e) in ogni caso: dal direttore tecnico o dai direttori tecnici se diversi dai soggetti già citati,
- f) dal procuratore generale o speciale o dall'istitutore qualora la richiesta o l'offerta siano presentate da uno di questi. In tale ultimo caso, la dichiarazione di cui al punto 1.1 lett. b e lett. c e lett. m) deve essere presentata a pena di esclusione anche dai soggetti di cui alle lettere a) b) c) d) ed e);
- 12.3. le dichiarazioni di cui al punto 1.1, lettera c) (assenza di sentenze di condanna, di decreti penali irrevocabili o di applicazione della pena su richiesta), **a pena di esclusione**, devono riguardare, ad eccezione delle ditte individuali, anche i soggetti sopraelencati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare si ribadisce a pena di esclusione alternativamente :
- a) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- b) qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma lett. c) del D. lgs. 163/2006 oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
- c) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto b), per i quali sussistano cause di esclusione, il concorrente dovrà dimostrare, producendo idonea documentazione in sede di gara che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'[articolo 178 del codice penale](#) e dell'[articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale](#) ;
- 12.4. in caso di associazioni temporanee, consorzi o G.E.I.E, le dichiarazioni di cui al presente titolo, numeri 1 e 2, devono essere presentate e sottoscritte da ciascuna impresa associata o consorziata in relazione al proprio grado di partecipazione e, per quanto riguarda le dichiarazioni di cui ai punti 4.2 e 4.3, con riferimento ai soggetti ivi indicati e appartenenti a ciascuna impresa associata o consorziata;
- 12.5. **Riguardo alla dichiarazione circa l'inesistenza di sentenze di condanne passate in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale, si fa presente che l'amministrazione si riserva la facoltà di controllare dette dichiarazioni attraverso la richiesta agli uffici competenti del certificato integrale del casellario giudiziale. Nell'ipotesi in cui dovesse risultare la commissione di reati, questa amministrazione richiederà alle cancellerie dei tribunali competenti copie delle sentenze, riservandosi di valutare se la tipologia del reato, le circostanze in cui lo stesso è stato commesso, possono incidere sulla affidabilità morale e professionale dei concorrenti.**
- 12.6. **Stesso procedimento di verifica verrà attivato per controllare la veridicità della dichiarazione riguardante l'inesistenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423.**
- 12.7. Per tutte le dichiarazioni da produrre è ammessa la presentazione di un'unica copia, per ogni soggetto interessato, del documento di riconoscimento.
- 12.8. Le dichiarazioni di cui al presente titolo sono redatte preferibilmente sulla modulistica già predisposta e disponibile presso la stazione appaltante.
Si precisa che nei casi in cui la modulistica preveda dichiarazioni alternative fra loro, l'assenza del contrassegno sulla fattispecie prescelta equivale a **dichiarazione non resa** e pertanto comporterà l'esclusione dalla gara.
- 12.9. Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda altresì che:
- **devono essere dichiarate** tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione;
 - Ai fini del comma 1, lettera c) dell'articolo 38, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta

la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- ai fini del comma 1, lettera d) dell'articolo 38, l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa
- ai fini del comma 1, lettera g) dell'articolo 38 del D. Lgs 163/2006, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- ai fini del comma 1, lettera i) dell'articolo 38 del D.Lgs 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 13 - ASSOCIAZIONI TEMPORANEE, CONSORZI E G.E.I.E.

1. Consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili:

- 1.1. i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 devono presentare una dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a tali consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati salvo che nei casi di forza maggiore e previa autorizzazione della stazione appaltante;
- 1.2. i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, dichiarati ed eventualmente comprovati, singolarmente dal consorzio e dalle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio dichiara di concorrere.

2. Associazioni temporanee, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., non ancora costituiti formalmente:

- 2.1. unitamente alla offerta deve essere presentata una dichiarazione, sottoscritta dalle stesse imprese che intendono associarsi, consorziarsi o raggrupparsi, indicante, in caso di aggiudicazione:
 - a) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee, ai consorzi o ai G.E.I.E.;
 - c) per le associazioni temporanee, la quota di partecipazione al raggruppamento in relazione alla quale è stabilita la percentuale dei servizi che debbono eseguire;
 - d) limitatamente alle associazioni temporanee di tipo verticale, quali servizi saranno eseguiti dalle mandanti;
- 2.2. l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che hanno firmato l'impegno di cui al punto 2.1.

3. Associazioni temporanee, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., già costituiti: devono presentare la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio o del G.E.I.E., dai quali risultino gli elementi di cui al precedente numero 2.

4. Requisiti delle associazioni temporanee, consorzi o G.E.I.E.: fermo restando i requisiti di ordine generale, i requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economica e tecnica, di cui all'art.13 del presente disciplinare e del bando di gara, devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa associata o consorziate, in relazione alla propria partecipazione.

Sono ammesse associazioni in parte orizzontali e in parte verticali ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006.;

In ogni caso l'impresa mandataria o capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

5. Altre disposizioni in materia di associazioni temporanee, consorzi, G.E.I.E.:

- 5.1. è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta o, se già costituite, rispetto all'atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi del caso di cui all'articolo 12, comma 1, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;

- 5.2. è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione o consorzio, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora sia già parte di un'associazione o consorzio che partecipi alla stessa gara;
- 5.3. qualora la costituzione dell'associazione temporanea o del consorzio non sia ancora perfezionata e documentata ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, le imprese mandanti devono sottoscrivere l'offerta unitamente alla impresa mandataria capogruppo.

ART. 14 - SUBAPPALTO

Il subappalto potrà essere affidato entro il limite del 30% dell'importo complessivo dell'appalto e comunque solo previa indicazione all'atto dell'offerta delle parti del servizio oggetto del subappalto. Per esso si fa rimando alle norme di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, precisando che gli importi corrispondenti ai servizi eseguiti dai subappaltatori saranno pagati alla impresa aggiudicataria, la quale dovrà ottemperare a quanto stabilito dall'art. 118 comma 3 del citato D.Lgs. 163/2006. La Stazione Appaltante si riserva, in presenza di subappalto, di richiedere la produzione di tutta la documentazione necessaria per la relativa pratica, ai sensi della normativa vigente.

L'esecuzione del servizio affidato in subappalto non può essere oggetto di ulteriore subappalto

ART. 15 - OPERAZIONI DI GARA

La gara si terrà con le modalità previste dall'art. 82 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante percentuale unica di ribasso da applicarsi sull'importo a base d'asta.

L'inizio delle operazioni di gara è fissato per le ore **10:00** del giorno **29/03/2012 presso la sede dell'Amministrazione Comunale sita in Largo Municipio n. 3 – 85050 Marsicovetere, .**

In tale sede sarà effettuata, da parte dell'apposita Commissione di Gara, la verifica di ammissibilità alla gara sotto il profilo amministrativo e, successivamente, sarà proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica delle imprese preventivamente ammesse alla gara.

La Commissione, prima di procedere all'apertura delle offerte economiche, potrà decidere, ove lo ritenga necessario, di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti ed attestanti sia il possesso dei requisiti generali sia il possesso di altri requisiti autocertificati.

La Commissione di Gara, quindi, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006, procederà come segue:

- apertura delle offerte economiche;
- controllo e lettura delle offerte stesse;
- formazione della graduatoria di tutte le offerte ammesse, comprese quelle che presentano un ribasso pari o superiore alla cosiddetta soglia di anomalia, determinata (quest'ultima) dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10% arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Si precisa che le offerte di maggior e minor ribasso, escluse ai fini della determinazione della media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse, non saranno prese in considerazione neppure ai fini del calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Il calcolo ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia verrà effettuato con le modalità di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. in data 26/10/1999 pubblicata sulla G.U.R.I. S.O. n. 71 del 10/5/2000.

Individuata la soglia di anomalia si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. 163/2006

La procedura di individuazione della soglia di anomalia di cui sopra sarà applicata purché il numero delle offerte valide risulti non inferiore a dieci. Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci, pur redigendo in sede di gara la graduatoria di tutte le offerte ammesse, la Stazione Appaltante, prima di assumere le definitive determinazioni, potrà procedere alla verifica in merito alla congruità di quelle che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, chiedendo ai concorrenti di trasmettere, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi delle offerte presentate, provvedendo alla loro esclusione qualora queste non siano fornite nei tempi richiesti o siano ritenute non accoglibili e/o insufficienti.

La Stazione Appaltante aggiudicherà l'appalto al miglior offerente rimasto in gara;

La Stazione Appaltante procederà alla esclusione dell'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

Sia la data della/e seduta/e per la verifica di ammissibilità sotto il profilo amministrativo e l'apertura delle offerte economiche sia qualunque altra comunicazione inerente la presente procedura di gara (ivi compresa la verifica dei requisiti di cui all'Art. 8) potrà avvenire, a scelta della Stazione Appaltante, a mezzo posta oppure a mezzo fax utilizzando in tal caso il numero indicato dal concorrente medesimo nel modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva presentato in sede di gara, che avrà pertanto valore legale ad ogni effetto.

Tutte le operazioni della gara in seduta pubblica avranno inizio quando stabilito anche se nessuno dei concorrenti fosse presente. Resta inteso che l'Amministrazione ha facoltà insindacabile, sia per la gara nel suo complesso che per ciascuna delle singole fasi del procedimento, di non dar luogo alla gara stessa, di prorogarne le date, ovvero di sospendere o aggiornare le operazioni senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta.

La mancata presentazione dei documenti di cui al precedente articolo e comunque il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al bando di gara ed al presente Disciplinare di Gara comportano la inammissibilità alla gara.

Non saranno ammesse offerte condizionate, non sottoscritte od espresse in modo indeterminato.

L'ammissibilità alla gara è subordinata al positivo esito dell'esame della documentazione prodotta sia nel contenuto sia rispetto alle prescrizioni del presente Disciplinare e del bando di gara, sul cui rispetto si richiama l'attenzione degli offerenti.

Resta inteso che il presente Disciplinare ed il bando di gara non vincolano l'Amministrazione, la quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di aggiudicare o meno il servizio senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.

Ai soli fini di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dall'Amministrazione Comunale, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

ART. 16 - AGGIUDICAZIONE

L'eventuale aggiudicazione in sede di gara avrà natura provvisoria. L'aggiudicazione definitiva avverrà con provvedimento del responsabile del servizio e la sua efficacia è subordinata alla verifica positiva dei requisiti autocertificati in sede di gara.

ART. 17 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DALL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà, entro venti giorni dalla richiesta, e pena la possibile decadenza dall'appalto, presentare quanto segue:

a) tutta la documentazione richiesta a dimostrazione del possesso dei requisiti previsti e di quanto altro dichiarato in sede d'offerta;

b) cauzione definitiva in ottemperanza al disposto di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, tramite garanzia fideiussoria di importo pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (oppure al 20%) la garanzia sarà aumentata ai sensi del disposto di cui al primo comma del citato art. 113.

La polizza fideiussoria dovrà comunque essere conforme allo schema tipo 1.2 allegato al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/3/2004 n. 123.

c) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risultino le cariche e i poteri di firma, nonché l'indicazione che la ditta non si trova in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, concordato e che nessuna di tali procedure si è verificata nel quinquennio precedente, e dicitura "antimafia" ai sensi DPR 252/98;

d) elenco componenti il Consiglio d'Amministrazione, con indicazione di residenza, data, luogo di nascita;

e) comunicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (ed eventuali sostituti);

f) comunicazione del nominativo del responsabile che coordinerà e seguirà lo svolgimento del servizio ed al quale l'Amministrazione si rivolgerà per gli aspetti operativi, contabili e di responsabilità (ed eventuali sostituti);

g) elenco del personale che sarà adibito al servizio, completo di tutti gli estremi anagrafici, della qualifica, della data d'assunzione e della posizione previdenziale e assicurativa. Ogni variazione che in proposito dovesse intervenire nel corso dell'appalto andrà comunicata preventivamente;

h) dichiarazione relativa all'idoneità alla mansione di detto personale;

- i) certificato di iscrizione all'INPS e all'INAIL;
- l) D.U.R.C. (Documento Unico sulla Regolarità Contributiva) in data non anteriore ad un mese, ovvero, comunicazione relativa al numero dei dipendenti dell'Impresa e C.C.N.L. applicato;
- m) certificazione, rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della Legge 12 Marzo 1999 n. 68, relativa al diritto al lavoro dei disabili;
- o) quanto altro eventualmente specificato nella comunicazione d'aggiudicazione.

Qualora Cooperative, loro Consorzi, o Consorzi di imprese risultino aggiudicatari, gli stessi dovranno produrre la documentazione riferita anche all'impresa consociata incaricata dell'esecuzione del servizio; così come in caso di associazione di imprese con riferimento a ciascun componente.

Qualora inoltre la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell'art. 37 comma 8 D.Lgs. 163/2006 da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) art. 34 comma 1 non ancora costituiti e questi risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito alla impresa capogruppo.

Si richiama l'attenzione degli offerenti sul fatto che la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara comporterà la decadenza dell'aggiudicazione, con introito della cauzione e salvo il diritto dall'Amministrazione Comunale al risarcimento dei danni e spese sostenute, ivi compreso il maggior onere per l'affidamento ad altri della prestazione in oggetto, nonché di eventuali ulteriori azioni in sede penale e civile.

ART. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO

Resta inteso che l'appaltatore sarà tenuto a tutti gli adempimenti previsti nella convenzione ancorché in questa sede non richiamati.

Dovrà inoltre presentare, quando richiesto, l'importo necessario per le spese di contratto, registrazione ed accessorie, le quali spese saranno interamente a carico dell'appaltatore.

Ove nel termine indicato nel suddetto invito, l'impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito ovvero alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara, sarà considerato decaduto con introito della cauzione e con facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il diritto al risarcimento danni in ragione della maggiore spesa determinata dalle nuove condizioni di affidamento per tutta la durata del contratto.

Nelle more della conclusione del contratto, potrà comunque essere chiesto all'impresa anticipata esecuzione dell'appalto o di parte di esso, alla quale l'impresa sarà comunque tenuta, pena l'incorrere in inadempimento contrattuale con tutte le conseguenze e penalità previste per gli inadempimenti dalla convenzione di appalto.

Qualora quindi il contratto non possa successivamente concludersi per il mancato rispetto da parte dell'appaltatore di quanto precede o per la assenza dei requisiti dichiarati, anche con riferimento a quanto previsto dalla normativa antimafia vigente (D.Lgs. 490/94, D.P.R. 252/98) l'appaltatore non avrà diritto ad altro che al pagamento, ai prezzi di gara, della sola parte di appalto già effettuata e previa verifica della regolarità della stessa (salva eventuale compensazione per danni e spese sostenute da parte dell'Amministrazione Comunale e fermo restando l'introito della cauzione).

ART. 19 – CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Sono escluse senza che sia necessaria l'apertura del plico di invio, le offerte:

- a) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
- b) il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto o la denominazione dell'impresa concorrente;
- c) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza.

2. Sono escluse dopo l'apertura del plico d'invio, le offerte:

- a) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste(ad eccezione della dichiarazione sul subappalto ove non indispensabile ai sensi di legge) , ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza dei fatti, delle circostanze o dei requisiti per i quali sono prodotte; questo quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo;
- b) con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;

- c) mancanti dell'attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell'originale;
- d) Carenti di uno più di uno dei documenti richiesti per la partecipazione alla gara;
- e) Mancanti della sottoscrizione di uno o più documenti di gara
- f) Dichiarazioni mancanti della fotocopia del documento di riconoscimento. Nell'ipotesi in cui dovesse essere allegato copia di un documento scaduto si consentirà la regolarizzazione nel termine perentorio di giorno tre dal ricevimento anche via fax della relativa richiesta. Decorso inutilmente detto termine la Commissione procederà all'esclusione dalla gara.
- g) mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria di importo inferiore al minimo richiesto o con scadenza anteriore a quella prescritta dagli atti di gara, ovvero prestata a favore di soggetto diverso dalla stazione appaltante;
- h) con fideiussione (se tale sia la forma della cauzione) carente della previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dell'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
- i) senza l'impegno di un fideiussore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva);
- j) il cui plico rechi strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;

3. Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna, le offerte:

- a) mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sul foglio dell'offerta o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati;
- b) che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- c) che rechino l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;
- d) che contengano, oltre al ribasso offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata.

4. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

- a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti;
- b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza;
- c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni;
- d) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari ovvero con i principi generali dell'ordinamento.

ART. 20 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal bando di gara, dal presente Disciplinare di Gara, dalla convenzione e dalle disposizioni in tali atti richiamate, valgono le vigenti normative e regolamenti emanati in materia.

ART. 21 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza d'accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole per la Stazione Appaltante, parimenti prevarrà l'ipotesi più favorevole per la Stazione Appaltante in caso di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra i diversi atti di gara.

ART. 22 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Eventuali rettifiche, chiarimenti, integrazioni, differimenti di termini e/o modalità contenute nel bando di gara o nel disciplinare di gara saranno pubblicati sul sito www.comune.marsicovetere.pz.it. Si avverte pertanto che ogni obbligo di informazione nei confronti delle ditte interessate a concorrere per l'aggiudicazione del presente appalto si intende soddisfatto con la sola pubblicazione delle predette informazioni su tale sito.

Relativamente alla comunicazione di cui all'art. 79 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 circa l'avvenuta aggiudicazione definitiva della gara, si rende noto che ove il numero dei partecipanti fosse superiore a venti tale adempimento si intenderà assolto mediante pubblicazione di detta comunicazione sul sito internet del comune di Marsicovetere www.comune.marsicovetere.pz.it.

ART. 23 - TRATTAMENTO DATI

Ai sensi della L. 675/96 si informa che i dati forniti nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto.

Il bando di gara, secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente, e in ottemperanza alla stessa, viene pubblicato: 1) sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee; 2) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 3) all'Albo Pretorio del Comune di Marsicovetere; 4) sul sito internet/profilo di committente: www.basilicatanet.it; 5) sul sito internet del comune di Marsicovetere www.comune.marsicovetere.pz.it; 7) su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale; 8) su almeno due quotidiani a maggiore diffusione locale; salva ogni ulteriore forma di pubblicità.

– Titolare del trattamento: ing. Giovanni Dammiano
– Responsabile trattamento: ing. Giovanni Dammiano
– Responsabile del Procedimento: geom. Francesco Tavolaro
Marsicovetere, li 16/02/2012

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Ing. Giovanni Dammiano